



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.33 del 28/03/2022

In vigore dal 28 marzo 2022

INDICE

Principi generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 - Approvazione e modifiche al Regolamento

Titolo I - La Giunta dell'Unione Valdera

Art.3 - Sede della Giunta dell'Unione

Art.4 - Composizione della Giunta

Art.5 - Attribuzioni della Giunta

Art.6 - Prerogative dei membri della Giunta

Art.7 – Doveri dei membri della Giunta

Titolo II - Funzionamento della Giunta dell'Unione

Art.8 - Programmazione dei lavori e ordine del giorno

Art.9 - Convocazione della Giunta dell'Unione

Art.10 - Deposito degli atti all'ordine del giorno

Art.11 - Pubblicità delle sedute e partecipazioni esterne

Art.12 - Quote di partecipazione all'Unione Valdera

Art.13 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

Art.14 - Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione

Art.15 - Modifiche alle proposte di deliberazione

Art.16 - Astensioni previste dalla legge

Titolo III - Atti e documenti prodotti dalla Giunta

Art.17 - Il processo verbale

Art.18 - Forma e contenuti delle deliberazioni

Art.19 - Pubblicazione

Art.20 - Rilascio Copie-Archiviazione

Titolo IV - Gli Esecutivi e gli Organismi speciali di coordinamento

Art.21 - Gli Esecutivi di settore e gli Organismi speciali di coordinamento

Art.22 - Funzionamento degli Esecutivi di settore e degli Organismi speciali di coordinamento

Art.23 - Documenti prodotti dagli Esecutivi di settore e dagli Organismi speciali di coordinamento

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori della Giunta, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente della seduta applicando i principi generali dell'ordinamento.

ART. 2 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione da adottarsi con i quorum costitutivi e deliberativi ordinari indicati dallo Statuto e negli articoli successivi del presente regolamento.

TITOLO I

LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

ART. 3 - SEDE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta si riunisce di norma in un locale dell'Unione, ma può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento della Giunta e gli eventuali particolari dispositivi e strumenti necessari per lo svolgimento della seduta specifica.
3. La Giunta può altresì riunirsi validamente mediante videoconferenza, avvalendosi delle tecnologie esistenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che gli stessi possano interagire assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta e che sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000. Nel rispetto delle condizioni suddette anche il Segretario verbalizzante può partecipare alla seduta mediante collegamento in videoconferenza.
4. Le sedute svolte in modalità mista, con alcuni membri della Giunta presenti in sede e altri collegati in videoconferenza, si considereranno tenute presso la sede dell'Unione, dando conto a verbale delle modalità di partecipazione adottate dai singoli membri. Le sedute con tutti i membri della Giunta collegati da remoto si considereranno invece tenute "in videoconferenza", dandone conto nel verbale.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione Valdera il sindaco cessato.
2. Nei casi espressamente previsti dalla legge regionale 68/2011 e s.m.i. il Sindaco può essere sostituito all'interno della Giunta come indicato nella succitata legge.
3. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza del Presidente la Giunta è presieduta dal Vicepresidente dell'Unione. In caso di assenza anche del Vicepresidente la presidenza della seduta viene assunta dal componente della Giunta più anziano di età tra quelli presenti, escludendo ogni volta i Sindaci che abbiano già ricoperto il ruolo di Presidente dell'Unione.
4. Per la carica di componente della Giunta e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali E' esclusa l'erogazione di gettoni, o altre indennità o rimborsi.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il sindaco delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi.
3. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
4. Quando la legge regionale 68/2011 e s.m.i. prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della Giunta dell'Unione. La Giunta dell'Unione opera dunque con funzioni di organismo speciale di programmazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

ART. 6 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. I membri della Giunta hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e dagli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I membri della Giunta possono essere titolari di deleghe con efficacia esterna conferite dal Presidente dell'Unione. Le deleghe decadono automaticamente senza necessità di revoca al momento della cessazione dalla carica del Presidente che le ha conferite.
3. Il Presidente ha facoltà di variare il contenuto delle deleghe medesime e/o di revocare tali deleghe nello svolgimento del proprio mandato.
4. Le deleghe conferite dal Presidente ad un Sindaco che per qualsiasi motivo cessa dalla carica di componente della Giunta tornano automaticamente nella competenza del Presidente dell'Unione o di chi ne fa le veci.

ART. 7 - DOVERI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. I membri della Giunta sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. E' dovere dei componenti della Giunta, regolarmente convocati con le modalità di cui agli articoli successivi, intervenire alle sedute della Giunta.
3. I membri della Giunta che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle sedute, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente dell'Unione o a chi ne fa legittimamente le veci, prima dell'inizio della seduta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via mail o sms.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO

1. La Giunta dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso la definizione di un calendario in cui siano prestabilite le sedute ordinarie della Giunta di un ampio periodo successivo.
2. L'ordine del giorno consiste negli argomenti da trattare nel corso della seduta ed è predisposto dal Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei membri della Giunta.
3. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno con l'introduzione di ulteriori argomenti urgenti possono essere effettuate anche direttamente durante la seduta, su proposta del Presidente e previo parere favorevole della maggioranza dei componenti assegnati alla Giunta.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. Le sedute della Giunta sono convocate su indicazione del Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dei sindaci o altro indirizzo da essi indicato. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.
2. Le sedute di carattere urgente e quelle che si svolgono in un giorno prestabilito e costante della settimana possono essere convocate con un preavviso minimo di 24 ore. Negli altri casi

è richiesto un preavviso non inferiore a 72 ore.

3. Le sedute urgenti possono essere convocate anche telefonicamente o via sms o con altro mezzo idoneo per una rapida comunicazione.

ART.10 - DEPOSITO DEGLI ATTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa della proposta di atto deliberativo spetta al Presidente, ai membri della Giunta e ai Dirigenti o ad altri dipendenti cui siano state affidate funzioni di direzione.
2. Le proposte di deliberazione relative agli atti inseriti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie sono di norma rese disponibili ai componenti della Giunta, mediante invio in e.mail o altro metodo telematico concordato, 2 giorni prima dello svolgimento della seduta, per la loro consultazione preventiva. Le proposte di deliberazione relative a convocazioni di carattere urgente sono di norma rese disponibili contestualmente alla convocazione, ovvero 24 ore prima della seduta.
3. Le proposte di deliberazione relative ad argomenti di particolare urgenza che vengono inseriti all'ordine del giorno direttamente nel corso seduta, come disciplinato dall'articolo 8 comma 3 del presente regolamento, possono essere depositate e presentate direttamente in aula. Tali proposte possono essere deliberate solo se presentate nella loro stesura finale, corredate dai relativi allegati e dai pareri richiesti a norma di legge.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E PARTECIPAZIONI ESTERNE

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Assistono alla Giunta senza diritto di voto il Direttore e il Segretario dell'Unione. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dal Segretario generale o, in sua assenza, dal Vicesegretario o, in assenza anche di quest'ultimo, da un altro Segretario operante presso i Comuni dell'Unione e appositamente incaricato per quella specifica seduta.

ART 12 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE VALDERA

1. Tutti i comuni aderenti all'Unione partecipano alla stessa con una quota percentuale attribuita in rapporto alla popolazione residente nel proprio Comune.
2. Le quote di partecipazione di ogni singolo Comune sono aggiornate entro il 30 aprile di ogni anno e calcolate sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART 13 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è validamente costituita con la presenza del 50% delle quote costituenti i Comuni dell'Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente, e la contestuale presenza di un numero intero di componenti superiore alla metà. Nel computo sono considerati sia i componenti presenti fisicamente che quelli collegati in videoconferenza.

2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, fatti salvi i casi di maggioranze speciali richieste dallo Statuto dell'Unione Valdera o dalle normative regionali e nazionali.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali.

Art. 14 – GIUNTA CON FUNZIONI DI ORGANISMO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE

1. La Giunta, integrata nella sua composizione secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, assume le funzioni di organo zonale di programmazione (Conferenza dell'Istruzione, Conferenza Educativa, Conferenza dei Sindaci, etc.), con tutte le relative incombenze e prerogative.
2. La Giunta integrata è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ed opera con norme dettate per l'ambito specifico di operatività, adottando quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli specifici regolamenti dell'organismo zonale considerato. La convocazione è estesa alle componenti esterne all'Unione mediante comunicazione a mezzo e.mail.
3. Le decisioni in qualità di organo zonale di programmazione assumono valore equivalente agli atti dell'Unione e divengono esecutive con le medesime modalità.

ART. 15 - MODIFICHE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Nel corso della seduta ogni componente della Giunta ha diritto di proporre modifiche alle proposte all'ordine del giorno.
2. In caso di accoglimento di modifiche che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.

ART. 16 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. I singoli componenti della Giunta, il Segretario verbalizzante e il Direttore Generale si debbono attenere alle astensioni obbligatorie previste dalle normative vigenti, uscendo dalla sala o cessando il collegamento in videoconferenza ancor prima che inizi la discussione del punto in oggetto.
2. Quando, sopra un determinato oggetto, il Segretario debba uscire dall'aula o cessare il collegamento in videoconferenza, in assenza del vicesegretario, la Giunta sceglie uno dei suoi membri a svolgere temporaneamente le funzioni di segretario verbalizzante, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale di deliberazione.

TITOLO III
ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DALLA GIUNTA

ART. 17 - IL PROCESSO VERBALE

1. Per le sedute della Giunta viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale sintetico.
2. Relativamente ai punti all'ordine del giorno che sono oggetto di deliberazione, il verbale sintetico rimanda all'apposito verbale di deliberazione.
3. In casi particolari i componenti della Giunta possono chiedere espressamente che nel verbale siano inserite loro sintetiche dichiarazioni presentate nel corso della seduta.

ART. 18 - FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. Per ogni deliberazione assunta viene redatto un apposito verbale di deliberazione.
2. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento.
3. Le deliberazioni assunte dalla Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione vengono numerate su un apposito registro appositamente allestito per ogni singolo organismo rappresentato (Conferenza educativa, dell'istruzione, dei sindaci...).
4. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.

ART. 19 - PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni sono pubblicate ai sensi di legge all'albo pretorio on-line dell'ente. L'archivio delle deliberazioni pubblicate è inoltre disponibile nelle apposite sezioni del sito internet dell'ente.
2. La pubblicazione è curata dal Segretario dell'ente ovvero da altro personale abilitato. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Segretario ovvero di altro personale abilitato.
3. Nello stesso giorno della pubblicazione l'elenco degli atti adottati dalla Giunta è trasmesso a mezzo e-mail ai Capigruppo del Consiglio dell'Unione.

ART. 20 - RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione, con le modalità e nei limiti previste dalle vigenti leggi e dal regolamento per la disciplina delle modalità di accesso agli dell'ente.
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso la sede dell'Unione.

TITOLO IV GLI ESECUTIVI E GLI ORGANISMI SPECIALI DI COORDINAMENTO

ART. 21 - GLI ESECUTIVI DI SETTORE E GLI ORGANISMI SPECIALI DI COORDINAMENTO

1. Gli Esecutivi di settore e gli Organismi speciali di coordinamento sono organismi interni di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta, fatte salve le competenze del Presidente e del Direttore. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti.
2. Gli Esecutivi e gli Organismi speciali di coordinamento sono costituiti in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.
3. Gli esecutivi si costituiscono per ciascuna delle materie che il Presidente ha formalmente delegato ad un dato componente della Giunta e per le materie che il Presidente stesso ha mantenuto nella propria competenza. Ciascun Esecutivo è formato dal Sindaco delegato per il settore, che svolge le funzioni di Presidente dell'Esecutivo, e dagli assessori competenti in materia dei comuni aderenti alla gestione associata di quella specifica materia. La variazione del Sindaco delegato ad un dato settore determina automaticamente la variazione della Presidenza del relativo Esecutivo di settore. La variazione del quadro delle materie formalmente delegate o mantenute nella competenza del Presidente determina automaticamente una corrispondente variazione del quadro degli esecutivi costituiti, così come la decadenza di una o più deleghe ai sensi dell'articolo 6 implica automaticamente lo scioglimento dei relativi esecutivi costituiti per quei settori.
4. Ciascun Organismo speciale di coordinamento, istituito dalla Giunta in forma diversa dagli esecutivi per specifiche esigenze rilevate su particolari materie, si compone da un certo numero di componenti come indicato nell'atto di istituzione dell'organismo, che individua anche il Sindaco che svolge le funzioni di Presidente e il momento di scioglimento. Se non diversamente indicato nell'atto di istituzione gli organismi speciali di coordinamento si sciolgono automaticamente al momento della cessazione dalla carica del Presidente in carica al momento della loro istituzione. La Giunta, con apposito provvedimento motivato, può in qualsiasi momento deliberare la revoca di uno o più componenti ovvero del Presidente di un dato organismo speciale di coordinamento e la loro sostituzione con altri membri o anche lo scioglimento di un dato organismo speciale di coordinamento.
5. I Presidenti degli Esecutivi di settore e degli Organismi speciali di coordinamento, fatte salve le competenze della Giunta, del Direttore e del Presidente, svolgono funzioni di riferimento politico-amministrativo per i responsabili tecnici dei servizi dell'Unione Valdera nei rispettivi settori di competenza.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEGLI ESECUTIVI DI SETTORE E DEGLI ORGANISMI SPECIALI DI COORDINAMENTO

1. L'attività dell'esecutivo di settore e degli organismi speciali di coordinamento è collegiale.
2. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a maggioranza dei presenti. A

parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente dell'Esecutivo o dell'Organismo speciale di coordinamento.

3. L'Esecutivo e l'Organismo speciale di coordinamento si riuniscono su convocazione del proprio Presidente, inviata a mezzo e-mail trasmessa a cura del responsabile tecnico del servizio/settore interessato, all'indirizzo diretto dei membri ovvero all'indirizzo delle segreterie dei comuni che fungono da tramite, con preavviso non inferiore a 48 ore. Le sedute possono tenersi presso la sede dell'Unione, presso i Comuni aderenti all'Unione o in modalità di videoconferenza.
4. Le sedute dell'Esecutivo e dell'Organismo speciale di coordinamento non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il responsabile tecnico del servizio interessato, che ne assicura la verbalizzazione.

ART.23 - DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ESECUTIVI DI SETTORE E DAGLI ORGANISMI SPECIALI DI COORDINAMENTO

1. I verbali delle sedute degli esecutivi e degli organismi speciali di coordinamento sono raccolti dal responsabile tecnico del servizio/settore interessato e conservati presso i propri uffici.
2. Le decisioni e gli eventuali documenti approvati dagli Esecutivi e dagli organismi speciali di coordinamento hanno esclusiva valenza interna e vengono rappresentati dal loro Presidente alle sedute della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari in occasione della trattazione di temi di relativa competenza.